

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
SEZIONE 4A CIVILE

Il Tribunale di Bari / sezione 4a civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

- 1 dott. Franco Lucafò Presidente
2. dott. Anna de Simone Giudice
3. dott. Michele Prencipe Giudice relatore

ha pronunciato, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del giorno 11/11/2013, il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2012 sotto il numero d'ordine 4067, avente per oggetto opposizione allo stato passivo, vertente

TRA

TIZIO

ricorrente

E

FALLIMENTO

resistente

All'udienza in camera di consiglio del giorno 11/11/2013 il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, riservava la decisione

FATTO

LA. Con ricorso ex artt 98 e 99 del R.D. n. 267/1942 depositato in data

04/04/2012 tizio proponeva opposizione avverso lo stato passivo del FALLIMENTO, esponendo (in buona sintesi) di avere stipulato un contratto di agenzia con CAIO; che, con ricorso depositato in data 04/09/2010, aveva presentato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

che il Tribunale di Bari con decreto in data 14/09/2010 aveva dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo e successivamente, con sentenza in data 18/04/2011, aveva dichiarato il fallimento di

P.S.r.l.;

che egli ricorrente, in conseguenza di ciò, aveva proposto domanda di ammissione al passivo della società fallita del credito di euro 22.243,36 (di cui E. 8.328,26 a titolo di indennità per mancato preavviso) in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 3) c.c. e del credito di C. 1.919,08 (a titolo di I.V.A. sulle provvigioni maturate nel II e III trimestre 2010) in via chirografaria; che il G.D. aveva ammesso il credito solo parzialmente, escludendo l'importo richiesto a titolo di indennità per mancato preavviso, in quanto non vi era stato recesso ed il rapporto era proseguito con l'affittuaria dell'azienda;

che tale esclusione era erronea in quanto il rapporto di agenzia era cessato per fatto imputabile alla società fallita in data 04/08/2010 (data di deposito della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo). Pertanto, chiedeva che fosse ammesso al passivo del resistente, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 3) c.c., l'ulteriore credito di euro 8.328,26, a titolo di indennità per mancato preavviso, oltre interessi legali dalla data di dichiarazione dello stato di insolvenza al deposito del piano di riparto.

I.B. Con decreto in data 06-11/04/2012 il Presidente della sezione 48 civile, ai sensi dell'art. 99 del R.D. n. 267/1942, designava il Giudice relatore e fissava per la comparizione dinanzi allo stesso, quale delegato alla trattazione del procedimento, l'udienza del giorno 12/06/2012, con termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notificazione di quest'ultimo e del ricorso, da parte del ricorrente, al curatore e ad ulteriori contro interessati, avvertendo questi ultimi che si sarebbero dovuti costituire almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

I.c. Con memoria difensiva depositata in data 04/06/2012 il FALLIMENTO S.r.l., in persona del curatore, si costituiva nel procedimento, eccependo: in via preliminare, in rito, l'inammissibilità dell'opposizione, per avere il ricorrente ommesso di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza nel termine all'uopo fissato; sempre in via preliminare, in rito, la nullità ed inammissibilità del ricorso, per avere il ricorrente ommesso di indicare specificamente i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi ed i documenti prodotti; in via preliminare, nel merito, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, per avere il ricorrente proposto una domanda nuova rispetto a quella originariamente proposta ex art. 93 del R.D. n. 267/1942; sempre nel merito l'infondatezza dell'opposizione, sia perché il fallimento aveva sciolto il rapporto con effetto immediato e di per se non poteva essere qualificato fatto volontario o comunque fatto illecito produttivo di danni, sia perché il ricorrente aveva continuato e proseguito il rapporto di agenzia con (società alla quale aveva concesso in affitto il ramo d'azienda), sia perché il ricorrente non aveva in alcun modo specificato le modalità di calcolo dell'indennità richiesta (l'importo della quale, peraltro, era diverso da quello dichiarato dal ricorrente nella procedura di concordato preventivo), sia perché esso resistente impugnava e disconosceva la documentazione prodotta in copia dal ricorrente (in particolare la copia del contratto di agenzia, atteso che la data del contratto riportata nell'indice dei documenti allegati al ricorso era diversa dalla data riportata nel contratto esibito in copia e che la società fallita aveva sottoscritto con gli altri agenti un tipo di contratto ben diverso da quello prodotto dal ricorrente).

Pertanto, chiedeva al Tribunale di voler così provvedere:

- 1) in rito, dichiarare l'opposizione inammissibile ed inefficace;
- 2) sempre in rito, dichiarare la nullità del ricorso; 3) nel merito, dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda; 4) sempre nel merito, rigettare la domanda; 5) condannare il ricorrente al

risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; 6) condannare il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali.

I.D. All'udienza del giorno 12/06/2012 il giudice relatore delegato, sentiti i procuratori delle parti, rinviava il procedimento all'udienza del giorno 02/10/2012, evidenziando che tra la data della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e quella dell'udienza stessa non vi erano i 30 giorni previsti dall'art. 99 del R.D. n. 267/1942.

1.E. All'udienza del giorno 02/10/2012 il Giudice Relatore Delegato rimetteva le parti dinanzi al Tribunale all'udienza del giorno 11/11/2013. Assegnando

alle stesse il termine di 10 giorni prima per l'eventuale deposito di memorie difensive.

L.F. All'udienza del giorno 11/11/2013 il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, riservava la decisione:

IL DIRITTO

II.A In via preliminare, in rito; il resistente ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, per avere il ricorrente ommesso di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza nel termine (10 giorni dalla comunicazione) fissato nel decreto.

II.A.1. L'eccezione è fondata nei sensi di seguito precisati.

II.A.2. È indubbiamente vero che il termine fissato con il decreto presidenziale in data 06-11/04/2012 per la notificazione del ricorso e del decreto medesimo, giusta art. 99 comma 4° del R.D. n. 267/1942, era ordinatorio e non perentorio (è risaputo che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori ogniquale volta non siano espressamente dichiarati perentoria ovvero il carattere della perentorietà non discenda dagli effetti prodotti dall'inutile decorso del termine secondo l'espressa sanzione normativa⁴), come del resto statuito dalla Corte Suprema nelle più recenti pronunce in materia⁵, ma è altrettanto vero che l'inosservanza del termine ordinatorio non è priva di effetti.

Infatti è da condividere l'insegnamento del Supremo Collegio (dal quale, dunque, non v'è ragione di discostarsi) secondo il quale l'inutile decorso del termine ordinatorio produce gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività⁶.

E se è indubbiamente vero che i termini ordinatori sono prorogabili (o abbreviabili), a differenza di quelli perentori (v. artt. 153 e 154 c.p.c.), è però altrettanto vero che occorre pur sempre, ai sensi dell'art. 154 c.p.c., che la proroga (o l'abbreviazione) sia disposta, o almeno che la relativa istanza sia proposta, "prima della scadenza"⁷.

⁵ infatti la Corte Suprema, dopo una pronuncia più risalente (Cass., il. 8323/2002 aveva ritenuto, in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, la natura perentoria del termine concesso per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza da parte del G.D. ex art. 98 comma 2° del R.D. n. 267/1942), nel 2009 affermò a sezioni unite, a seguito delle sentenze nn. 102/09 e 120/1986 della Corte costituzionale, il carattere ordinatorio del termine di cui all'art. 98 comma 2° del R.D. n. 267/1942 (Cass., sez. un., n. 25494/09), l'orientamento delle sezioni unite, dopo la modifica dell'art. 99 del R.D. n. 267/1942 ad opera del D. Lgs. n. 5/2006, è stato seguito da quasi tutte le pronunce successive (per la natura ordinatoria del termine si sono espresse Cass., n. 11259/2012; Cass., n. 8439/2012; Cass., n. 17670/2010; Cass., n. 13015/2010; Cass., n. 11508/2010; Cass., n. 11301/2010. In senso contrario si è invece espressa Cass., ord. n. 3082/2011, che ha ribadito, isolatamente, la natura perentoria del termine de quo), Cass., n.

1064/2005, cit.; Cass., n. 6895/2003; Cass., n. 808/1999; Cass., n. 11774/1998; Cass., n. 10174/1998; Cass., n. 12640/1992; Cass., n. 8976/1992; Cass., n. 3933/1980; Cass., n. 2914/1976. Nel medesimo senso si è espressa anche Cass., n. 11259/2012, cit., la quale, pur sostenendo la natura ordinatoria del termine di cui all'art. 99 comma 4° del R.D. n. 267/1942 (v. nota precedente), ha confermato, in motivazione (§ 1.2.) che "il riconoscimento della natura ordinatoria di un termine non consente di escludere l'efficacia preclusiva della sua inosservanza, ai fini della quale non assume alcun rilievo la possibilità di disporre la proroga ai sensi dell'art. 154 c.p.c., in quanto tale potere può essere esercitato soltanto prima della scadenza".

II.A.3. Ciò premesso in punto di diritto, il Tribunale osserva, in punto di fatto, che nel caso di specie il ricorrente, uopo avere ritualmente ricevuto comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza (in data 17/04/2012), ha completamente ommesso di notificare (e persino di tentare di notificare) il ricorso ed il decreto presidenziale entro il termine (10 giorni dalla comunicazione) fissato per detto adempimento (ossia entro il giorno 27/04/2012, venerdì) e solo in data 15/05/2012 (ossia 18 giorni dopo la scadenza del termine) notificò al resistente il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza (tanto da non riuscire neppure a rispettare il termine stabilito dall'art. 99 comma 5° del R.D. n. 267/1942).

Non può condividersi l'assunto secondo il quale, in subiecta materia, rileverebbe solo la presentazione del ricorso entro il termine (perentorio) previsto dalla legge (30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 97 del R.D. n. 267/1942 ovvero, in caso di revocazione, dalla scoperta del fatto o del documento), di tal che il ricorrente potrebbe chiedere, nel caso di oressa notificazione nel termine (ordinatorio) fissato nel decreto di fissazione dell'udienza, l'assegnazione di un nuovo termine per provvedere alla notifica. Difatti, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 comma 2° della Costituzione, deve escludersi, ove il ricorrente non abbia proceduto alla notificazione del ricorso (quantunque tempestivamente depositato entro il termine previsto dall'art. 99 comma 1° del R.D. n. 267/1942) e del decreto di fissazione dell'udienza, che sia consentita l'assegnazione al medesimo di un nuovo termine per provvedere alla notifica (tanto più quando, come nel caso di specie, non solo non sia stata proposta istanza di proroga del termine fissato per la notificazione prima della sua scadenza, ma neppure sia stata giustificata la ragione della completa omissione dell'adempimento).

11.A.4. Conseguenza tanto l'improcedibilità del ricorso.

11.A.5. È appena il caso di evidenziare, da ultimo, che a conclusione diversa non può certo portare la circostanza che all'udienza del giorno 12/06/2012 il Giudice relatore delegato, sentiti i procuratori delle parti, abbia rinviato il procedimento ad altra udienza, evidenziando che tra la data della notificazione e quella dell'udienza non vi era il termine minimo stabilito dall'art. 99 comma 5° del R.D. n. 267/1942 (30 giorni).

Ciò per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, perché l'ordinanza de qua è stata pronunciata dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 99 comma 4° del R.D. n. 267/1942 per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (10 giorni dalla comunicazione del decreto stesso), sicché l'efficacia preclusiva dell'inosservanza di detto termine si era già prodotta; in secondo luogo, perché l'ordinanza del 12/06/2012 è stata adottata in ragione del fatto che il ricorrente aveva notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza in violazione del termine (a difesa) previsto dall'art. 99 comma 5° del R.D. n. 267/1942 e, ciò non ostante, aveva contestato al

resistente di essersi costituito tardivamente [ossia di avere depositato tardivamente la memoria difensiva con cui, tra l'altro, era stata preliminarmente eccepita in rito l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine stabilito dall'art. 99 comma 4° del R.D. n. 267/1942 (inosservanza rilevabile, nondimeno, anche d'ufficio)]. 11.B. La particolarità della vicenda processuale (anche alla luce delle incertezze giurisprudenziali, superate solo di recente, in ordine alla natura — perentoria o ordinatoria — del termine di cui all'art. 99 comma 4° del R.D. n. 267/1942, obiettivamente idonee ad ingenerare dubbi in ordine alle conseguenze della sua inosservanza) giustifica la compensazione, per intero, delle spese processuali tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c.

11.c. L'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente nei confronti del ricorrente non è meritevole di accoglimento e pertanto va rigettata.

11.c.1. La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 1° c.p.c. richiede non solo la totale soccombenza⁹ e la mala fede (o quanto meno la colpa grave) della parte di cui si chiede la condanna¹⁰, ma anche che la controparte deduca e dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima¹¹, atteso che la liquidazione dei danni nell'ipotesi de qua, ancorché effettuabile ex officio, richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell'un sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa¹², sicché in mancanza di prova, anche presuntiva, della sussistenza e dell'entità del pregiudizio derivante dal processo, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessato¹³, neppure in via equitativa¹⁴.

Orbene, ciò premesso in punto di diritto, va rilevato, in punto di fatto, che nel caso in esame difettano almeno due dei predetti requisiti. Considerato che non emerge dagli atti la mala fede o la colpa grave del ricorrente e che il resistente non ha dato alcuna prova del danno asseritamente subito quale conseguenza¹⁵ del comportamento processuale (asseritamente ter.-1.,suario) del ricorrente.

11.c.2. Quanto, poi, all'ipotesi di cui all'art. 96 comma 3° c.p.c. (aggiunto dall'art. 45 comma 12° della L. n. 69/2009 a decorrere dal 04/07/2009 ed applicabile, ai sensi dell'art. 58 comma 1° della medesima legge, ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, dunque, anche al presente giudizio) è appena il caso di evidenziare che la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata può essere adottata, anche d'ufficio, allorché il Giudice «pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91», sicché è da escludere che la condanna de qua possa essere pronunciata nel caso in cui sia disposta la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c. (come nella fattispecie).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 4067/2012 R.G.A.C.C., sull'opposizione allo stato passivo proposta da xxx, con ricorso depositato in data 04/04/2012, nei confronti di FALLIMENTO S.r.l. in persona del curatore, nonché sull'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata da FALLIMENTO